



# Comune di Taormina

## ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 3 del reg.</b> <b>Data 16/02/2016</b>	<b>OGGETTO:</b> O.d.g. urgenti: 1) Ordine del giorno urgente su problematica ticket entrata Isola Bella. 2) Osservatorio Permanente – Imposta di soggiorno.
--	--

**...OMISSIS...**

Il **Consigliere Benigni** annuncia la costituzione del nuovo gruppo consiliare del Partito Democratico con lui stesso capogruppo e dà lettura di una nota che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

**...OMISSIS...**

Il **Consigliere Composto** annuncia la costituzione di un nuovo gruppo consiliare che prende il nome di "ProgettiAmo Taormina" con lui stesso capogruppo e dà lettura di una nota che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

**...OMISSIS...**

Il **Consigliere Brocato**, dopo aver dato il benvenuto ai due nuovi gruppi, comunica la costituzione del nuovo gruppo consiliare del Patto Democratico dei Riformisti – Sicilia Futura, formato da lui e dai Consiglieri Lo Monaco e Abbate.

**...OMISSIS...**

Il **Presidente** chiama a sé i capigruppo per l'ammissibilità degli O.d.g. urgenti (uno presentato dal Consigliere Moschella e uno dal Consigliere Caltabiano). Vengono entrambi ammessi, dando atto che per l'O.d.g. urgente del Consigliere Caltabiano verrà data lettura e rinviata la discussione, mentre in merito all'O.d.g. urgente presentato dal Consigliere Moschella verrà data lettura e chiesta l'anticipazione del punto n. 9 all'O.d.g. che riguarda il medesimo tema.

Il **Presidente**, quindi, chiede l'anticipazione del punto n. 2 iscritto all'O.d.g. di cui alla convocazione del Consiglio comunale prot. n. 2681 del 11/02/2016 avente ad oggetto: *"Adesione alla convenzione tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia per la*

*costituzione della Centrale di Committenza (C.U.C.) – Approvazione convenzione e regolamento” per come concordato in precedenza, mentre annuncia che la discussione del punto n. 1 viene spostata alla seduta successiva del Consiglio Comunale di giovedì 18 febbraio.*

**Il Consigliere Caltabiano** dà lettura dell’O.d.g. urgente, allegato al presente atto sotto la lettera “D” avente ad oggetto: *“Osservatorio Permanente – Imposta di soggiorno”*.

**Il Consigliere Moschella** dà lettura dell’O.d.g. urgente allegato al presente atto sotto la lettera “C” avente ad oggetto: *“Ordine del giorno urgente su problematica ticket entrata Isola Bella”*.



" CIRCOLO DI TAORMINA "

Partito Democratico

Taormina, 16 Febbraio 2016

Al Signor Presidente del Consiglio - Comune di Taormina

e p.c.

Al Signor Segretario Generale - Comune di TaorminaOggetto : *comunicazione costituzione gruppo consiliare*( art. 56 del Regolamento di Consiglio Comunale )
**Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,**

nel comunicarVi la nascita del gruppo consiliare del Partito Democratico, evidenziamo che tale opportunità deriva dall'adesione al Circolo di Taormina dello stimato Consigliere Comunale Carmelo Valentino.

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico opereranno con coerenza e determinazione, nel solco delle linee programmatiche tracciate nel documento presentato e depositato agli atti di questo Consiglio, mettendo in campo un'azione politica antitetica rispetto all'attuale compagine di maggioranza, della quale non possiamo condividere programmi e scelte.

Il rapporto con le altre forze di opposizione è solido e proficuo al punto che, oltre alla comune convinzione che la Città meriti ben altro rispetto al desolante scenario politico a cui assistiamo dall'inizio della legislatura, continuiamo a condividere temi e proposte operative.

Auspicio condiviso è quello di poter costituire una valida alternativa per tutti coloro che non si riconoscono nell'attuale compagine di governo della Città, nella certezza che presto i cittadini potranno tornare ad essere protagonisti.

I consiglieri Comunali

Piero Benigni (Capo Gruppo)

Carmelo Valentino (Vice Capo Gruppo)

Graziella Longo

Un nuovo gruppo consiliare denominato **ProgettiAmo Taormina** opererà in seno al Consiglio Comunale di Taormina.

Il gruppo consiliare, formato dai Consiglieri Alessandra Caltabiano, Giuseppe Composto, Nunzio Corvaia e Liliana Tona, nasce da esperienze politiche diverse unite dalla comune valutazione di assoluta inadeguatezza di questa amministrazione.

Il nuovo gruppo consiliare intende creare un'alternativa concreta e propositiva alla attuale maggioranza, rafforzando, anche dal punto di vista organizzativo e coerentemente con quanto previsto dal regolamento consiliare, l'attività di opposizione finora condotta dai singoli consiglieri che hanno aderito al gruppo.

Gli ultimi dati sui flussi turistici in forte calo nel 2015, l'aumento indiscriminato delle tasse in assenza di una vera e concreta lotta all'evasione, l'incapacità di risanare il bilancio ormai sempre più a rischio default, la totale mancanza di programmazione turistica, ambientale, urbanistica, confermano quanto da tempo i componenti del gruppo consiliare *ProgettiAmo Taormina* stanno da tempo denunciando e verbalizzando nei consigli comunali.

Il gruppo consiliare *ProgettiAmo Taormina* darà voce a tutti i cittadini di Taormina e delle sue frazioni impegnandosi a proporre soluzioni agli innumerevoli problemi amministrativi che a causa della inerzia politico-amministrativa stanno condizionando pesantemente il rilancio turistico, economico e sociale della città.

Riteniamo che la gravità del momento economico unito alla oggettiva incapacità di amministrare dell'attuale maggioranza impongano una ulteriore forte attività di opposizione in Consiglio Comunale per dare una svolta concreta di efficienza e di buon governo cittadino.

Pertanto continueremo a porre particolare attenzione e impegno propositivo sulle tematiche legate alla famiglia (scuola, mensa, anziani), alle imprese taorminesi (piano commerciale, nuovo piano di viabilità, programmazione turistica) e alla valorizzazione delle associazioni che operano nel nostro territorio.

Continueremo a batterci per la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le attività produttive, convinti che il risanamento delle dissestate finanze comunali passi attraverso una razionalizzazione delle spese inutili e clientelari e una più attenta e proficua gestione del patrimonio comunale, rivendicando un ruolo più attivo e propositivo nei confronti della Regione che riteniamo debba prestare una particolare attenzione alla nostra città sia sul versante della programmazione turistica sia sul versante della trasformazione in fondazione di TaorminaArte dotandola di idonei strumenti per un concreto e duraturo rilancio.

Capogruppo di *ProgettiAmo Taormina* sarà il consigliere Giuseppe Composto, mentre le funzioni di vice-capogruppo saranno svolte dal consigliere Nunzio Corvaia.

Taormina, 12 febbraio 2016

Alessandra Caltabiano

Giuseppe Composto


Nunzio Corvaia

Liliana Tona









Antonino dott. Moschella  
Consigliere Comunale  
Comitato "la Voce del Mare"

Sig. Presidente del Consiglio  
Antonio D'Aveni

Ordine del giorno urgente su problematica ticket entrata Isolabella.

- Visto il notevole impatto che avrebbe sull'economia delle nostre spiagge e perciò della Città tutta l'attuazione di quanto deciso dalla Regione Siciliana con Decreto del 20 ottobre 2015 in merito ad un ticket di entrata nella spiaggia di Isolabella,
- Visto che detta spiaggia fa parte della zona B (pre-riserva) della riserva stessa,
- Visto che quella dell'Isolabella è una "RISERVA NATURALE ORIENTATA",
- Visto che per entrare nella vera riserva (zona A) cioè l'isolotto già si paga un biglietto di entrata di € 4,00,

il sottoscritto consigliere comunale rappresentante della zona e del comitato "La Voce del Mare"

chiede

che il Consiglio Comunale discuta l'argomento e deliberi di dare mandato al sig. Sindaco di chiedere, vista la peculiarità della zona, l'annullamento del Decreto per questa Riserva o nelle more una deroga e/o una sospensione di detto decreto prima dell'inizio della stagione estiva,

Taormina 16/02/2016

Moschella Antonino



**ORDINE DEL GIORNO URGENTE**

ai sensi dell'art.42 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale



Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Taormina  
 Al Signor Segretario Generale del Comune di Taormina

COMUNE DI TAORMINA
15 FEB. 2016
PROT. 2946

**Oggetto : Osservatorio Permanente – Imposta di soggiorno**

**I sottoscritti Consiglieri Comunali**

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale, con particolare riferimento agli art. 3 e 42 ;

Vista la legge n. 142 dell'8/06/1990, recepita con L.R. n.48 dell'11/12/1991 e suc. mod. ed int.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succ. mod. ed int. ;

Visto l' O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Vista la legge n.241 del 7.08.1990, recepita con mod., con L.R. n.10 del 30.04.1991 e suc. mod. ed int.

**PRESA VISIONE**

della Determinazione Sindacale n. 7 del 13/01/2016 avente ad oggetto: *Nomina nuovi componenti Osservatorio Permanente ai sensi art. 12 Regolamento imposta di soggiorno;*

**CONSTATATO**

che la vigente formulazione dell'articolo 12 del Regolamento "Imposta di Soggiorno", così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 6/11/2012, non definisce le modalità di nomina dell'"Osservatorio Permanente per il Turismo";

**RICHIAMATA**

la consolidata giurisprudenza amministrativa con cui viene acclarato che la nomina di rappresentanti di minoranza in organismi esterni all'Ente Locale deve essere espressione della minoranza mediante forme che ne garantiscano la diretta designazione da parte della minoranza stessa;



**RITENUTO**

che, nelle more della modifica del regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, debba essere disposta la revoca in autotutela della determina sindacale n.7 del 13.01.2016, in quanto la formulazione dell' art.12 c.3 del predetto regolamento (da "è istituito un Osservatorio Permanente" a "minoranza consiliare") non consente la corretta individuazione dell'organo a cui compete la designazione dei componenti, né definisce la procedura di designazione del membro di minoranza;

**EVIDENZIATO**

che il Sindaco è inoltre tenuto al rispetto del regolamento nella parte in cui prescrive espressamente la nomina dei rappresentanti delle Associazioni Alberghiere, nonché di un rappresentante delle altre categorie oggetto dell'applicazione del Regolamento, ma non costituite in associazione;

**tutto ciò premesso e considerato,**

**IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

di invitare il Sindaco a procedere, in sede di autotutela, alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 7 del 13/01/2016;


di dare incarico alla Prima e Quarta Commissione Consiliare di formulare una proposta di riscrittura dell'articolo 12 del vigente regolamento Imposta di soggiorno definendo sia le competenze della nomina dei rappresentanti sia le modalità di nomina del rappresentante della minoranza mediante diretta designazione da parte della minoranza stessa;

di presentare nel più breve termine possibile la nuova formulazione dell'articolo 12 del regolamento così emendato in Consiglio Comunale per la sua formale approvazione.

Si assegna un termine massimo di gg.15 dalla data di presentazione del presente atto, entro il quale procedere all'annullamento in autotutela della determina sindacale n.7 del 13/01/2016.

Spirato tale termine, verrà richiesto l'intervento sostitutivo del competente ufficio dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali.

Taormina, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016



**TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA - sentenza 13 gennaio 2006 n. 149 - Pres. ff. ed Est. Caruso - Saccà ed altro (Avv. Parrello) c. Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Avv. Infantino) e Napoli (Avv. Puntillo) - (accoglie).**



**1. Comune e Provincia - Consiglieri comunali e provinciali - Impugnazione delle deliberazioni adottate dall'organo di cui fanno parte - Legittimazione - Sussiste solo nel caso in cui venga lesa la loro sfera giuridica in conseguenza della modifica della composizione e del funzionamento dell'organo di cui fanno parte.**

**2. Comune e Provincia - Consiglieri comunali e provinciali - Impugnazione delle deliberazioni adottate dall'organo di cui fanno parte - Legittimazione - Nel caso di impugnazione delle modalità di voto di una delibera riguardante la sostituzione di un rappresentante del Comune in seno alla Comunità montana - Sussiste.**

**3. Comune e Provincia - Consiglieri comunali e provinciali - Impugnazione delle deliberazioni adottate dall'organo di cui fanno parte - Legittimazione - Nel caso in cui i consiglieri non abbiano preso parte alla votazione - Non viene meno.**

**4. Comune e Provincia - Consiglieri comunali e provinciali - Impugnazione delle deliberazioni adottate dall'organo di cui fanno parte - Notifica del ricorso agli altri consiglieri - Non occorre non rivestendo gli stessi la qualità di controinteressati.**

**5. Comune e Provincia - Consiglio comunale - Delibera di nomina di un rappresentante di minoranza al Consiglio di una Comunità montana - Votazione - Partecipazione dei soli consiglieri di minoranza - Necessità - Sussiste.**

**6. Comune e Provincia - Consiglio comunale - Delibera di nomina di un rappresentante di minoranza al Consiglio di una Comunità montana - Votazione - Ammissione dei soli consiglieri della minoranza "originaria", e non dei consiglieri "in atto" all'opposizione - Illegittimità.**

1. I consiglieri comunali dissenzienti hanno un interesse protetto e differenziato all'impugnazione delle deliberazioni dell'organismo del quale fanno parte soltanto nei casi in cui venga lesa la loro sfera giuridica in conseguenza della modifica della composizione e del funzionamento dell'organo di cui fanno parte (1).

2. I consiglieri comunali di minoranza sono legittimati ad impugnare la deliberazione del consiglio comunale concernente l'elezione di un rappresentante del Comune in seno alla Comunità montana, adottata ai fini della sostituzione del consigliere comunale che – già eletto rappresentante del Comune, in quota alla minoranza, nella Comunità montana – ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica per essere transitato nella maggioranza, nel caso in cui siano stati ammessi al voto soltanto i consiglieri della minoranza "originaria", e non i consiglieri "in atto" all'opposizione. In tale ipotesi, infatti, le modalità di adozione della deliberazione impugnata ed il suo contenuto sono indubbiamente idonei a ledere la posizione dei singoli consiglieri di minoranza, che vedono compromesse le loro personali possibilità di nomina da una scelta identificativa degli ammessi al voto asseritamente illegittima (2).

3. La legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le deliberazioni dell'organo collegiale di cui fanno parte lesive del loro *jus ad officium* non viene meno nel caso in cui i consiglieri stessi abbiano scelto di non partecipare al voto.

4. Il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali avverso le deliberazione dell'organo collegiale di cui fanno parte lesive del loro *jus ad officium* non va notificato agli altri partecipanti alla votazione, giacché i medesimi non sono portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quella dei ricorrenti, come sarebbe necessario per qualificarli come controinteressati in senso tecnico (3).

5. In tema di elezioni dei rappresentanti dei Comuni della Comunità montana, l'art. 27, comma 2, del D.L.vo n. 267 del 2000 (nonché l'art. 10 della L. reg. Calabria n. 4/1999) impongono che il rappresentante di minoranza al Consiglio di una Comunità montana non solo debba appartenere al gruppo minoritario, ma debba anche essere espresso, in via autonoma, da quest'ultimo; ne deriva che è illegittima l'elezione del rappresentante della minoranza realizzato col contributo determinante dei voti del gruppo di maggioranza (4).

6. E' illegittima la deliberazione del Consiglio comunale concernente l'elezione di un rappresentante del Comune in seno alla Comunità montana, adottata ai fini della sostituzione del Consigliere comunale che - già eletto rappresentante del Comune, in quota alla minoranza, nella Comunità montana - ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica per essere transitato nella maggioranza, nel caso in cui siano stati ammessi al voto soltanto i consiglieri della minoranza "originaria", e non i consiglieri "in atto" all'opposizione.

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. I., par. n. 2695/2003, del 30 luglio 2003; id., I, par. n. 3266/2002, del 3 dicembre 2003; id., I, par. n. 1218/2001, del 30 gennaio 2001.

(2) Nella specie è stata ritenuta inaccoglibile anche l'eccezione basata sul fatto che la nomina in questione era stata comunque effettuata a favore di un consigliere di minoranza, perché ciò non escludeva di certo l'interesse dei ricorrenti a sostenere la necessità di una diversa platea di votanti, più favorevole alla possibilità di una loro personale affermazione.

(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7893.

(4) Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 13 settembre 2004, n. 1784.

Ha osservato il T.A.R. Calabria con la sentenza in rassegna che l'esigenza fondamentale che il legislatore, nazionale e regionale, intende soddisfare è quella che i rappresentanti dei comuni nei consigli delle comunità montane siano espressione degli equilibri politici effettivamente esistenti, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto legittima la revoca di un consigliere nominato quale appartenente alla maggioranza e successivamente passato all'opposizione (v. Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 1999, n. 1017).

Ne deriva l'impossibilità di interpretare la definizione di minoranza dettata dal citato art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 4/1999 come impeditiva della presa in considerazione di eventuali modifiche di schieramento in corso di mandato.

*omissis*

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

ella deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte n. 23 del 30 giugno 2003, avente ad oggetto: "Elezione rappresentante del Comune in seno alla Comunità Montana 'Versante Tirrenico Meridionale di Delianuova, a seguito delle dimissioni del consigliere comunale, sig. Pirrotta Carmelo";

*omissis*

#### **FATTO E DIRITTO**

Con atto notificato il 2 settembre 2003 e depositato il 12 settembre 2003, i signori Saccà e Gelardi - membri del Consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte, appartenenti al gruppo d'opposizione "Tromba" - impugnano la deliberazione consiliare n. 23 del 30 giugno 2003, con la quale il sig. Pasquale Napoli viene eletto rappresentante del Comune in seno alla Comunità Montana "Versante Tirrenico Meridionale" di Delianuova.

I ricorrenti fanno presente che, al momento, la minoranza consiliare risulta formata, oltre che da loro, dal sig. Napoli, aderente allo stesso gruppo "Tromba", e dai sigg. Papalia e Ascrizzi, aderenti al gruppo misto di sinistra. Tale situazione è diversa da quella esistente all'esito delle elezioni, giacché: - i sigg. Papalia ed Ascrizzi erano stati eletti nelle file della maggioranza e sono

successivamente passati all' opposizione (v. deliberazione consiliare n. 17 del 14 aprile 2003); - i sigg. Pirrotta e Borrello – eletti nelle file dell'opposizione – sono transitati nella maggioranza (v. deliberazione consiliare n. 18 del 19 maggio 2003).

Proprio in relazione alla sua nuova collocazione politica, il consigliere Pirrotta – già eletto quale rappresentante del Comune, in quota alla minoranza, nella Comunità montana Versante tirrenico meridionale – ha rassegnato le sue dimissioni da detta carica. La sostituzione del cons. Pirrotta è stata operata dal Consiglio comunale con l'impugnata deliberazione n. 23/2003, per l'adozione della quale il Presidente, ai sensi dell'art. 27 del D.Lg.vo n. 267/2000, ha ammesso a votare soltanto i consiglieri della minoranza "originaria", cioè Saccà, Gelardi, Napoli, Pirrotta e Borrello.



Più precisamente, a seguito dell'abbandono dell'aula, per protesta, da parte dei ricorrenti, è risultato eletto, con tre voti su tre (il suo e quello dei consiglieri Pirrotta e Borrello, ora appartenenti alla maggioranza) il cons. Napoli.

Avverso siffatta deliberazione i ricorrenti insorgono, deducendo che avrebbero dovuto essere ammessi al voto tutti i consiglieri che sono in atto all'opposizione, non quelli che di essa facevano parte al momento della proclamazione dei risultati elettorali ed hanno successivamente cambiato bandiera. I ricorrenti concludono per l'accoglimento del gravame. Il Comune si è costituito in giudizio ed ha eccepito, in rito, il difetto di interesse dei ricorrenti, per mancata partecipazione al voto e per avvenuta elezione di consigliere di minoranza, sostenendo, nel merito, la piena legittimità della deliberazione impugnata e concludendo per la reiezione del ricorso.

Anche il controinteressato cons. Napoli si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente dedotto la carenza di interesse a ricorrere dei ricorrenti e la mancata notifica del ricorso ai controinteressati sigg.ri Pirrotta e Borrello, sostenendo, comunque, la correttezza della deliberazione impugnata e chiedendo il rigetto del gravame.

Con successiva memoria, la difesa del Comune ha ribadito ed ampliato le sue argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni. La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 26 ottobre 2005.

Occorre, innanzi tutto, affrontare le eccezioni di inammissibilità avanzate dai convenuti. La prima riguarda l'interesse dei ricorrenti all'impugnazione proposta, che difetterebbe, in particolare, perché essi, in occasione dell'adozione della deliberazione impugnata, hanno disertato il voto. L'eccezione non ha pregio.

La giurisprudenza è consolidata nel senso che i consiglieri comunali dissenzienti hanno un interesse protetto e differenziato all'impugnazione delle deliberazioni dell'organismo del quale fanno parte soltanto nei casi in cui venga lesa la loro sfera giuridica in conseguenza della modifica della composizione e del funzionamento dell'organo di cui fanno parte (cfr. C.S., I., par. n. 2695/2003, del 30 luglio 2003; Id., I., par. n. 3726/2002, del 13 dicembre 2003; Id., I., par. n. 1218/2001, del 30 gennaio 2001).

Alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, la legittimazione attiva degli attuali ricorrenti trova piena conferma, avuto riguardo alle modalità di adozione ed al contenuto della deliberazione impugnata, che sono indubbiamente idonei a ledere la posizione dei singoli consiglieri di minoranza, che vedono compromesse le loro personali possibilità di nomina da una scelta identificativa degli ammessi al voto asseritamente illegittima.

Né in senso contrario assume rilevanza la scelta di non partecipare al voto compiuta dagli interessati, la quale oltre tutto è evidentemente ininfluente sull'esito della votazione a favore del controinteressato, che, sulla base del numero degli ammessi al voto, avrebbe comunque avuto la maggioranza per l'elezione.

Parimenti inaccoglibile è l'altra eccezione, basata sul fatto che la nomina in questione sia stata comunque effettuata a favore di un consigliere di minoranza, perché ciò non esclude di certo l'interesse dei ricorrenti a sostenere la necessità di una diversa platea di votanti, più favorevole alla possibilità di una loro personale affermazione. Ugualmente infondata è, da ultimo, l'eccezione concernente la mancata notifica del ricorso agli altri due partecipanti alla votazione (oltre all'eletto Napoli), giacché i medesimi non sono portatori di un interesse qualificato alla conservazione del

provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quella dei ricorrenti, come sarebbe necessario per qualificarli come controinteressati in senso tecnico (v. C.S., V, 9 dicembre 2004, n. 7893).

Nel merito, il ricorso è fondato.

In tema di elezioni dei rappresentanti dei comuni della Comunità montana, l'art. 27, comma 2, del D.Lg.vo n. 267/2000 e l'art. 10 della legge reg. cal. n. 4/1999 impongono che il rappresentante di minoranza al Consiglio di una Comunità montana non solo debba appartenere al gruppo minoritario, ma debba anche essere espresso, in via autonoma, da quest'ultimo. Ne deriva che è illegittima l'elezione del rappresentante della minoranza realizzato col contributo determinante dei voti del gruppo di maggioranza (T.A.R. Calabria Catanzaro, I, 13 settembre 2004, n. 1784).

A ben vedere, su tali affermazioni concordano sia i ricorrenti che i convenuti, che invece sono in contrasto in ordine al diverso problema di come vadano identificate la maggioranza e la minoranza consiliare nell'ipotesi di modificazione degli schieramenti usciti dalle urne elettorali.

In proposito, la legge reg. cal. n. 4/1999 prevede, all'art. 10, comma 2, che "la minoranza é quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa". Da tale previsione, in sé del tutto ovvia e condivisibile, il Presidente del Consiglio comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte ha ritenuto derivare il principio dell'irrelevanza delle successive modifiche di schieramento nella specie intervenute, di tal ché ha ammesso alla votazione ai fini dell'adozione della deliberazione impugnata i 5 consiglieri della minoranza uscita dalle urne, malgrado due di questi siano ora appartenenti alla maggioranza, escludendo invece due consiglieri eletti nella maggioranza, ma passati poi all'opposizione. Ad avviso del collegio, siffatta lettura della disciplina vigente non può essere condivisa.

L'esigenza fondamentale che il legislatore, nazionale e regionale, intende soddisfare è quella che i rappresentanti dei comuni nei consigli delle comunità montane siano espressione degli equilibri politici effettivamente esistenti, tanto che la giurisprudenza ha ritenuto legittima la revoca di un consigliere nominato quale appartenente alla maggioranza e successivamente passato all'opposizione (v. C.S., V, 6 settembre 1999, n. 1017).

Ne deriva l'impossibilità di interpretare la definizione di minoranza dettata dal citato art. 10, comma 2, della legge reg. cal. n. 4/1999 come impeditiva della presa in considerazione di eventuali modifiche di schieramento in corso di mandato. E, d'altronde, di tale problema la disposizione in parola non si occupa espressamente, sicché si impone una lettura restrittiva della stessa, in coerenza con il principio dettato dall'art. 67 della Costituzione.

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

**P. Q. M.**

il Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina all'autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005.

IL PRESIDENTE - ESTENSORE F.to Giuseppe Caruso

DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA DEL T.A.R. OGGI 13 gennaio 2006.